

# PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: LA DIRETTIVA UE 2019/633

## Oggetto e ambito di applicazione

La Direttiva ha lo scopo di contrastare le pratiche commerciali che sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale. La direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

La direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicazione delle misure di recepimento della presente direttiva. Gli accordi di fornitura conclusi prima della data di pubblicazione delle misure che recepiscono la direttiva, sono resi conformi alla presente direttiva entro 12 mesi da tale data di pubblicazione.

## Pratiche commerciali sleali vietate (art.3 comma 1)

- L'acquirente, nel caso la fornitura comporti la consegna dei prodotti su base regolare o meno, versa al fornitore il corrispettivo spettante oltre 30 giorni dalla fine del periodo di consegna, ovvero dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per prodotti deperibili, dopo i 60 giorni per tutti gli altri prodotti;
- l'acquirente annulla ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni; gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni in determinati settori;
- l'acquirente modifica unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi (a meno che non siano state prima concordate in modo chiaro ed univoco nell'accordo di fornitura. In particolare, prima che una promozione sia avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato);
- l'acquirente richiede al fornitore pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore;

- l'acquirente richiede che il fornitore paghi per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà;
- l'acquirente rifiuta di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l'acquirente e il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta (escluse le cooperative).
- l'acquirente acquisisce, utilizza o divulga illecitamente segreti commerciali del fornitore ai sensi della direttiva (UE) 2016/943;
- l'acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode;
- l'acquirente chiede al fornitore il risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore.

#### **Pratiche commerciali vietate se non concordate nell'accordo di fornitura (art.3 comma 2)**

- l'acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti;
- al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa a disposizione sul mercato;
- l'acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione;
- l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità e/o di marketing, effettuata dall'acquirente;
- l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie, applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione di tali divieti, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti.

#### **Autorità di contrasto e denunce**

- Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate di applicare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale («autorità di contrasto») e informa la Commissione di tale designazione;

- I fornitori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui essi sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.
- Le organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare una denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata;
- Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotti le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante o dei membri o fornitori di cui al paragrafo 2 e qualunque altra informazione sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o di quei membri fornitori. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato;
- Gli Stati membri fanno in modo che, una volta accertata la violazione dei divieti di cui all'articolo 3, l'autorità di contrasto imponga all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata.

### **Poteri autorità di contrasto**

- Il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
- il potere di chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle pratiche commerciali vietate e di attuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini;
- il potere di adottare decisioni in cui accerta la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e impone all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata;
- il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali;

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione e affinché si prestino reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. Le autorità di contrasto si riuniscono almeno una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali. La Commissione istituisce e gestisce un sito web che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione, in particolare per quanto riguarda le riunioni annuali. La Commissione crea un sito web pubblico che riporta i recapiti delle autorità di contrasto designate.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

## **Recepimento**

Entro il 1 maggio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. Gli Stati membri applicano le suddette misure entro il 1 novembre 2021.

Il testo della Direttiva è consultabile e scaricabile all'indirizzo web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=EN>

A cura di



**Andres Manunta**, Dott. agronomo

[andres.manunta@odaf.mi.it](mailto:andres.manunta@odaf.mi.it)